

N. 1347/16 R.G.

**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**Sezione Famiglia**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott.	Enrico	Della Fina	Presidente
Dott.	Carmen	Mecca	Consigliere rel.
Dott.	Federica	Lanza	Consigliere

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2016

Sentito il Relatore,

Visti gli atti

Pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

- ritenuto che, sino all'entrata in vigore del D.Lgs 1.9.2011 n. 150, la materia - e precisamente la legittimità della presenza dello straniero sul territorio nelle more delle decisioni, nei vari gradi di giudizio, sulle domande di riconoscimento della protezione internazionale - era disciplinata dal decreto legislativo 28.1.2008 n. 25, ove prevedeva: che sino alla decisione della Commissione il richiedente era autorizzato a rimanere sul territorio dello stato (art. 7), che la proposizione del ricorso avanti il Tribunale contro la reiezione della domanda nel merito sospendeva la efficacia del provvedimento impugnato (art. 35 comma 6), mentre la proposizione del ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità della domanda aveva diversa sorte e comunque vi era la possibilità di richiedere la sospensiva (comma 7), che, quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello, il reclamo non sospendeva la efficacia della sentenza impugnata, ma la Corte d'Appello, su istanza del reclamante, poteva disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione se ricorrevano gravi e fondati motivi (comma 12);
- rilevato che la disciplina della materia è mutata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2011, il cui art. 19 ha stabilito che le controversie

*cel*



- regolate dall'art. 35 cit. sono ora soggette alle norme di rito sommario di cognizione ove non diversamente previsto dallo stesso art. 19, e il cui art. 34 ha disposto l'abrogazione dei commi da 3 a 14 dell'art. 35 ;
- ritenuto che l'art. 19 decreto cit. prevede, nella sua più recente formulazione, l'automatica sospensione del provvedimento impugnato, a seguito della presentazione del ricorso avanti il Tribunale, tranne che in ipotesi particolari, ove tuttavia è consentito alla parte richiedere provvedimento di sospensione ex art.5 stesso decreto; l'art. 5 prevede una "generale" ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato azionabile dalla parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, ma solo "nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato";
  - ritenuto che la norma pare univocamente riferirsi al giudizio di primo grado, a livello sistematico dovendosi ritenere eccezionale il protrarsi dell'effetto sospensivo del ricorso iniziale, sino al transitare in cosa giudicata della pronuncia sul ricorso stesso; in caso contrario, infatti, dovrebbe essere dal legislatore espressamente prevista in positivo l'estensione dell'effetto sospensivo;
  - ritenuto quindi che, quanto al giudizio di secondo grado, l'art. 19 nulla dispone, dovendosi dunque ritenere applicabile l'art. 702 quater c.p.c., che non prevede la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva;
  - ritenuto che non pare potersi invocare l'art. 5 decreto 150/2011 in quanto ivi non è prevista l'ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva in secondo grado;
  - ritenuto non potersi neppure invocare il rimedio di cui all'art. 283 c.p.c. in quanto esso si riferisce solo alle pronunzie di condanna suscettibili di esecuzione forzata (v. per tutte Cass. 26.3.2009 n. n. 7369) – nel caso di specie, per contro, la pronuncia impugnata ha respinto il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale;
  - ritenuto che la mancata previsione di poter richiedere la sospensione nel grado di appello non pare contrastare con norme di rango costituzionale, e che, per contro, la direttiva CE 2005/85 ( a cui aveva dato attuazione il decreto legislativo 25/2008) prevede, quale garanzia minima per le procedura ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto dello straniero a

elf



rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda solo fino alla decisione di primo grado (art. 7, comma 1) – dunque esattamente su questa linea si pone la modifica legislativa del 2011.

- ritenuto quindi, che non sia ammissibile la richiesta del reclamante, risultato cui si porrebbe d'altro canto anche ove fosse privilegiata una differente ermeneusi dell'art. 19 d.lgs. cit., in ogni caso difettando un interesse ad agire del reclamante funzionale alla richiesta di inammissibilità della istanza di sospensione.

### PER QUESTI MOTIVI

Visti l'art. 19 decreto legislativo 150/2011, come modificato dall'art. 27 d.lgs 18.8.2015 n. 142, e l'art. 702 quater c.p.c.


Dichiara inammissibile l'istanza.

Fissa per la discussione l'udienza del 7 aprile 2017 alle ore 11.00

Si comunichi


Torino, 16 dicembre 2016

Il Consigliere Est.  
(dr. Carmen Mecca)



IL PRESIDENTE

(Dr. Enrico Della Fina)



Depositato in Cancelleria

oggi 10/01/2017

Il Cancelliere  
CARMEN MECCA

